



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 810 del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

Regolamento (CE) n. 265/2010 del 25 marzo 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n.562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA
TERRESTRE MARITTIMA ED AEREA

LORO SEDI

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO P.S.

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Regolamento (CE) n. 810 del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

Il 5 aprile p.v. entrerà in vigore il Regolamento (CE) 810/2009 del 13 luglio 2009, recante il "*codice comunitario dei visti*", che disciplina i requisiti e le modalità di rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata, dei visti a validità territoriale limitata, nonché dei visti di transito aeroportuale. In tale ambito viene puntualmente disciplinato il rilascio dei visti in frontiera.

Il citato Regolamento, incorporando in un unico "*corpus normativo comune*" tutti gli strumenti giuridici che disciplinano le condizioni e le procedure relative ai citati visti di ingresso, ha la finalità di semplificare il quadro giuridico che sottende l'intera disciplina concernente i visti di ingresso, introducendo misure volte ad armonizzare le modalità di rilascio delle predette autorizzazioni, rafforzandone, nel contempo, le relative garanzie procedurali. In tale contesto la citata fonte normativa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- 2 -

esplicita, all'art.30, il principio secondo cui *"il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso."*

E' stato, altresì, emanato ai sensi dell'art.51 del Codice Visti uno specifico *"manuale operativo"*¹, concernente le istruzioni (orientamenti, migliori prassi e raccomandazioni) relative all'applicazione del Codice stesso che mira a garantire un'armonizzazione delle disposizioni giuridiche in materia.

Nel Codice in argomento sono riportate, altresì, puntuali disposizioni e procedure concernenti l'utilizzo della Banca Dati Visti (VIS), relative alla consultazione e all'inserimento nel predetto sistema dei dati/informazioni, ivi compresi i dati biometrici, dei richiedenti i visti di ingresso, che troveranno piena applicazione, per gli Uffici di Frontiera, solo al momento dell'avvio di detto sistema (verosimilmente nei primi mesi del 2011).

Il Regolamento, che consta di 48 articoli e 13 allegati, nel recepire le principali disposizioni già vigenti in materia, introduce nuove previsioni normative nonché la soppressione e la rimodulazione di alcune tipologie di visti:

a) Abolizione dei visti collettivi

L'introduzione degli identificatori biometrici fra i dati che i richiedenti il visto devono fornire e la registrazione degli stessi nella Banca Dati Visti ha comportato l'abolizione dei visti collettivi. Ne consegue, pertanto, che a tutti i richiedenti le predette autorizzazioni, compresi i coniugi e i figli registrati sullo stesso passaporto, dovranno essere rilasciati visti adesivi individuali da apporre sullo stesso documento di viaggio del titolare.

b) Abolizione dei visti di transito quale tipologia specifica di visto

Il visto di transito (l'ex tipo "B") è stato abolito. Il visto di transito non costituisce più una autonoma tipologia di visto in quanto è stato inglobato in quella più ampia del visto di ingresso (VSU o VTL), ed è rilasciato per il tempo strettamente necessario al transito dello straniero attraverso il territorio nazionale (art.24, co 1, par.3 *"In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito."*), che potrà essere quindi superiore a 5 giorni.

¹ Decisione della Commissione del 19.3.2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati
Dati Visti (articolo 10 del Regolamento del 2009)
Regolamento del 2010



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- 3 -

c) *Visti nazionali D+C*

Il visto per soggiorni di lunga durata valido nel contempo come visto per soggiorni di breve durata per i primi tre mesi di validità "D+C" è soppresso. Si evidenzia, comunque, che i visti di tali categorie rilasciati prima dell'applicazione del Codice mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.

DISCIPLINA DEI VISTI RILASCIATI ALLE FRONTIERE ESTERNE

Il Capo VI del Codice disciplina "i visti rilasciati alle frontiere esterne". In particolare l'art.35 è dedicato ai "visti chiesti alle frontiere esterne" e l'art.36 a quelli rilasciati alle frontiere esterne ai **marittimi in transito**.

I predetti articoli, nel recepire quasi integralmente il contenuto del Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio (abrogato dall'art.56 del Codice), disciplinano i presupposti necessari e la tipologia di tali autorizzazioni, con la specifica dei visti che possono essere rilasciati ai marittimi, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.

Principali innovazioni apportate nell'iter procedurale per il rilascio del visto in frontiera

Domanda di visto

L'art.4 del Codice, nel disciplinare le procedure e le condizioni per il rilascio del visto, introduce per quelli in frontiera (art.4, 2 comma), il principio secondo cui tali autorizzazioni debbano essere precedute da domanda redatta dal richiedente su apposito **modulo uniforme**² (nuovo modulo di "domanda di visto per gli Stati Schengen" – Allegato I del Codice Visti).

Il predetto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare del documento. Nelle ipotesi in cui sullo stesso titolo di viaggio risultino iscritti anche il coniuge e/o minori, che intendano fare ingresso nel territorio nazionale, dovranno essere presentati **moduli di domanda separati**.

Per i minori, il relativo modulo dovrà essere sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, permanente ovvero temporanea.

² Il modulo di domanda per la richiesta di visto potrà essere acquisito, in diverse versioni linguistiche, dal seguente sito: <http://eur-lex.europa.eu>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- 4 -

Rilascio del visto

Qualora risultino soddisfatti i requisiti per l'ingresso sul territorio nazionale verrà rilasciato un visto di ingresso **individuale**, anche nel caso di **minori iscritti sul documento dell'esercente la potestà genitoriale o tutoria**. L'art.12 del Codice elenca i requisiti del documento ai fini dell'apposizione del visto.

Per i minori di età *inferiore ai sei anni* il visto sarà a titolo **gratuito**, mentre per quelli di età compresa *tra i sei ed i dodici anni* i diritti sono pari a **35 euro**. Si precisa che le relative vignette visto dovranno essere apposte sullo stesso documento ove i minori ed il coniuge sono iscritti.

I visti rilasciati in favore di stranieri maggiorenni ovvero ai minori di età superiore agli anni dodici avranno un importo pari ai **60 euro**, fatte salve le previsioni contenute in specifici Accordi di facilitazioni visti, sottoscritti dall'UE con Paesi Terzi, che prevedono importi ridotti.

L'Autorità di Frontiera, ai sensi del cennato articolo 35, in relazione alle situazioni soggettive, potrà rilasciare VSU ovvero VTL, la cui durata non potrà essere superiore ai **10 giorni** (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 del Codice visti e dell'art.5 del D.P.R. 394/1999 - Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero d.lgs.286/98).

Come precisato in premessa, essendo stato soppresso, quale tipologia autonoma, il visto di transito, nelle ipotesi in cui lo straniero debba fare ingresso per attraversare il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 24, allo stesso potrà essere rilasciato un VSU ovvero un VTL per il "*tempo necessario per il transito*".

Rifiuto, annullamento e revoca del visto

Qualora non siano soddisfatte le condizioni richiamate nell'art.32 del Codice, l'Autorità di Frontiera adoterà la decisione del rifiuto della richiesta di visto, notificando tale provvedimento attraverso la consegna all'interessato del previsto **modulo uniforme**, recante la motivazione del diniego e le modalità di ricorso avverso lo stesso ("*modulo uniforme per la notificazione del rifiuto, dell'annullamento e della revoca di un visto*" - Allegato VI). Il predetto modulo dovrà essere opportunamente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- 5 -

integrato da codesti Uffici nella sezione "osservazioni", indicando l'autorità competente cui presentare il ricorso e i relativi termini.

Lo stesso modulo dovrà essere utilizzato, altresì, nelle ipotesi di annullamento e revoca dei visti d'ingresso. Al riguardo, l'art.34 del Codice, nel disciplinare tali ipotesi, prevede al paragrafo 4 che *"La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all'art.14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine ad una decisione di annullamento o di revoca del visto."*

L'entrata in vigore del Codice Visti ha previsto la modifica del Regolamento (CE) 562/2006 nell'allegato V, parte A, punto 1), lettera c), come indicato all'art.55.

L'articolo 56, enuncia altresì l'abrogazione degli articoli dal 9 al 17 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché di altre disposizioni puntualmente annoverate nello stesso.

~~~~~

**Regolamento (CE)265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.**

Il Regolamento (CE) 265/2010, che pure entrerà in vigore il 5 aprile p.v., è volto a facilitare la circolazione, all'interno dello Spazio Schengen, dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno stato membro in virtù di un visto nazionale e sono temporaneamente sprovvisti del relativo permesso di soggiorno.

L'esigenza di pervenire ad una modifica dell'attuale disciplina è, quindi, correlata alla constatazione che sempre più Stati membri non convertono più il visto "D" dopo l'ingresso del cittadino di uno Stato terzo o vi provvedono con considerevole ritardo.

Tale situazione giuridica e pratica determina gravi disagi per tutti quegli stranieri che non possono circolare liberamente nello spazio comune ai sensi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- 6 -

dell'art.21 della Convenzione Schengen perché sprovvisti del prescritto permesso di soggiorno.

Il Regolamento in esame, pertanto, introduce specifiche disposizioni che consentono ai titolari di un visto di tipo "D" in corso di validità la libera circolazione nell'area Schengen, per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nell'arco temporale di vigenza del visto stesso che non può essere superiore a 1 anno.

Tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Regolamento (CE) 1683/1995 del Consiglio e sono contrassegnati dalla lettera "D" nella dicitura indicante il tipo di visto.

In considerazione di quanto sopra, il presente Regolamento apporta modifiche agli articoli 18, 21 e 25 della Convenzione di Schengen, nonché all'articolo 5 del Regolamento (CE) 562/2006.

Ai fini di una puntuale disamina della richiamata normativa, si allegano i testi dei Regolamenti in premessa, nonché la Decisione della Commissione del 19.3.2010 che istituisce il "Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati".

~~~~~

Attesa la particolare valenza assunta dalle disposizioni in argomento, soprattutto dal punto di vista operativo, codesti Uffici vorranno curarne la massima diffusione tra il personale operante.

Le Zone di Polizia di Frontiera avranno cura di estendere il contenuto della presente anche agli Uffici con attribuzioni di Polizia di Frontiera rientranti nella rispettiva competenza territoriale.

Si confida nella consueta collaborazione e nell'esatta applicazione di quanto esposto in premessa e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi